



*ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO*

*Via V. Zambra, 16 – 38121 Trento
Cod. Fisc. 80013290228*

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

nella seduta del 30 luglio e del 20 agosto 2014 e modificato nella seduta del 16 aprile 2019

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2793 del 30 dicembre 2013 è stato recepito, a livello locale, l'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013, che stabilisce la creazione dei registri dei nominativi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari che utilizzano le seguenti Medicine non Convenzionali: **Agopuntura, Fitoterapia e Omeopatia**. L'art. 48 della legge provinciale n. 16/2010 e s.m. include inoltre la disciplina della **Medicina Antroposofica** tra le medicine complementari riconosciute a livello locale. Per i professionisti sanitari Farmacisti i relativi registri saranno creati non appena definiti i criteri a livello nazionale

Successivamente con deliberazione n. 284 del 1 marzo 2019 avente oggetto "Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2793 del 30 dicembre 2013"Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome (Rep. Atti n. 54/CSR del 7 febbraio 2013) avente ad oggetto "Criteri e modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio professionale dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" e dell'esercizio professionale della medicina antroposofica, e sostituzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 391/2012 , l'omeopatia è stata suddivisa in 3 diverse classificazioni come descritto all'art. 1 del presente regolamento.

In applicazione di quanto sopra il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento nella seduta del 17 aprile 2019 ha recepito nel seguente documento quanto sopra evidenziato e richiamate anche le precedenti sedute del 20 agosto 2014 e del 30 luglio 2014 ha disposto la modifica del seguente:

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE
NEI REGISTRI DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI**

art. 1

Ambito di applicazione

1. Presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento sono istituiti i seguenti Registri delle Medicine Complementari:

- a) Agopuntura
- b) Fitoterapia
- c) Omeopatia suddiviso in¹
 - Omeopatia
 - Omotossicologia
 - Antroposofia (Medicina Antroposofica)

2. L'iscrizione nei citati Registri avviene su domanda dell'interessato ed è subordinata al rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, a verifica dei requisiti da parte della Commissione di cui all'art. 2, costituita presso l'Ordine e ad approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento.

art. 2

Commissione valutazione requisiti

1. L'esame delle singole istanze è condotto dalla Commissione giudicatrice presieduta dal Presidente dell'OMCeO o suo delegato e composta da: 4 esperti nelle discipline di riferimento designati dall'OMCeO ed un odontoiatra parimenti esperto in Medicine Complementari sempre indicato dall'OMCeO.

art. 3

Attestazione di iter formativo

1. Il percorso formativo dei professionisti che esercitano le medicine complementari (agopuntura, fitoterapia, omeopatia e medicina antroposofica), deve essere effettuato dai professionisti a loro carico, presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione.
2. Il percorso formativo nelle citate Medicine Complementari deve corrispondere ai seguenti requisiti:
- a) durata di almeno 400 ore di formazione teorica, con almeno 100 ore di pratica clinica, di cui almeno il 50% di tirocinio pratico supervisionato da un medico esperto della disciplina in oggetto; si devono sommare anche lo studio individuale e la formazione guidata;
 - b) master universitari oppure corsi di formazione triennali;
 - c) obbligo di frequenza di almeno l'80% sia delle lezioni teoriche che pratiche;
 - d) superamento di un esame teorico-pratico al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, e discussione finale di una tesi;
 - e) rilascio, da parte dell'ente pubblico o privato accreditati alla formazione, di un attestato, conforme ai requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi nelle singole discipline;
 - f) gli insegnamenti di tipo generale non devono superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica;
 - g) la formazione a distanza, eventualmente inserita nella programmazione didattica, non deve superare il 30% delle ore complessive di formazione teorica, e deve essere conforme alle norme vigenti.
3. I Medici e gli Odontoiatri interessati all'iscrizione negli elenchi in una o più di una delle Medicine Complementari sono invitati a farne domanda compilando il modulo allegato da inviare alla Segreteria dell'Ordine, corredato della documentazione a supporto, la quale dovrà evidenziare il monte ore di insegnamento dei singoli corsi frequentati, in modo da soddisfare i requisiti indicati.
4. La risposta dell'ammissibilità all'inserimento nel registro richiesto sarà fornita dalla Commissione dell'Ordine di cui al precedente art. 2 ed approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

¹ Articolo modificato ai sensi della delib. Giunta provinciale di Trento n. 284 del 1° marzo 2019.

art. 4
Fase transitoria

1. Fino al 7 febbraio 2016, per l'ammissione agli elenchi di cui all'art. 1, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) possesso di certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non convenzionale specifica in struttura pubblica da almeno due anni prima dell'entrata in vigore dell'art. 48 della legge provinciale n. 16/2010 (entrata in vigore l'11 agosto 2010), rilasciata dal responsabile della struttura;
 - b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
 - c) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
 - d) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
 - e) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione possieda requisiti idonei.
2. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dal precedente punto, è cura della Commissione di cui al precedente art. 2 definire le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita.
3. Al termine della fase transitoria, l'iscrizione negli elenchi degli Ordini è subordinata unicamente al possesso della formazione di cui al precedente art. 3 rilasciata dai soggetti pubblici o privati accreditati nella formazione che nel frattempo hanno provveduto ad adeguare l'iter formativo in linea con i criteri definiti nell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013.

LA VALUTAZIONE DELL'ORDINE

1. Ai fini della valutazione della certificazione presentata dai medici per il riconoscimento dell'attività di Medico od Odontoiatra esperto in Medicine Complementari è condizione indispensabile:
 - a) laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi Dentaria;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione medica od odontoiatrica;
 - c) iscrizione all'Ordine dei Medici o degli Odontoiatri;
 - d) rispetto contestuale dei punti 1-2 o 3-4 del Regolamento.
2. L'Ordine si riserva in ogni momento la facoltà di verificare l'esattezza delle certificazioni esibite e delle dichiarazioni rilasciate.
3. L'Ordine si riserva infine di acquisire richieste di registrazione di titoli relativi a pratiche di Medicine Complementari, non attualmente incluse nel presente regolamento, subordinatamente al loro recepimento e regolamentazione a livello nazionale.

Approvato all'unanimità con deliberazioni n. 91401 del 30 luglio 2014 e n. 101401 del 20 agosto 2014 del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento modificato nella seduta del 17 aprile 2019.